

DEFINIZIONE DELLE PRESCRIZIONI, DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI VALORI LIMITE PREVISTI DALLE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO - SANZIONI.

1. INTRODUZIONE

La formalizzazione di questo documento nasce dall'esigenza di regolamentare la materia del rilascio delle autorizzazioni per attività temporanee di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera h), della legge quadro sul rumore che assegna ai comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Sono ormai costanti le proteste dei cittadini per il rilascio di autorizzazioni per spettacoli temporanei che creano problemi di inquinamento acustico così come le contestazioni degli operatori del settore che vedono imporre limiti alla loro attività.

D'altronde una città come Milano non può rinunciare a manifestazioni musicali di rilievo nazionale e internazionale, le quali non costituiscono solo occasione di svago, ma rivestono anche valore culturale e quindi di crescita sociale della collettività e fonte di reddito e di occupazione per i molti addetti del settore.

Occorre da parte dell'Amministrazione temperare le esigenze di tutti coloro che vengono coinvolti in positivo o in negativo da questa attività e quindi definire le linee guida (o prescrizioni) che, pur nel rispetto delle leggi esistenti, costituiscano regole certe da osservare e rispettare.

Nella definizione di queste prescrizioni occorre tenere presente il limite invalicabile costituito dalla tutela della salute dei cittadini.

Si possono pertanto prevedere deroghe ai limiti di rumore, così come peraltro previsto dal citato art. 6 della legge quadro sul rumore, ma l'interesse economico degli operatori e l'esigenza di non privare i cittadini milanesi di manifestazioni di pubblico spettacolo devono cedere di fronte all'esigenza primaria di tutela della salute.

A tal fine i limiti massimi indicati in via generale nel presente documento non potranno comportare peggioramenti in quelle situazioni, eccedenti i vigenti limiti, già riscontrate in precedenti misurazioni.

Questi rilievi sono stati tenuti in debita considerazione dai partecipanti alla stesura di questo documento con il quale si intende raggiungere peraltro l'ambizioso obiettivo di porre fine all'incertezza in questa materia. Il documento, formalizzato in forma di convenzione e sottoscritto dalle Associazioni degli operatori privati del settore, che



assumerà la configurazione giuridica di un accordo volontario in analogia a quanto previsto dall'art. 11 della legge 241/90.

Resta inteso che le disposizioni del presente atto non sostituiscono e non costituiscono deroghe ad altre normative che determinano i requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo.

Il presente documento ha efficacia temporale e sperimentale e comunque dovrà essere rivisto all'atto dell'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale.

2. UTILIZZO DI STRUTTURE GIÀ AUTORIZZATE E NORMALMENTE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Le strutture autorizzate e normalmente utilizzate per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e i teatri devono rispettare, durante lo svolgimento della loro attività, i limiti stabiliti dalle vigenti normative in materia, per cui per tali spettacoli (in quanto manifestazioni rientranti nelle attività normalmente svolte nella struttura) non deve porsi un problema di deroghe.

Può invece essere previsto l'utilizzo della struttura per manifestazioni temporanee di cui è stata richiesta autorizzazione, per le quali è necessario acquisire una specifica autorizzazione da parte del Settore Commercio.

Se il titolare ritiene che durante lo spettacolo possano essere superati i livelli di rumorosità previsti, deve essere richiesta una autorizzazione in deroga che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni:

1. dovrà essere presentata specifica domanda di deroga al Settore Commercio del Comune;
2. fatto salvo quanto previsto al seguente punto 3), potrà essere consentito il superamento del limite di immissione di zona sino a valori non superiori a 10 dB (A) riferiti al periodo notturno;
3. per le strutture inserite in un corpo di fabbrica con residenze il limite massimo consentito in deroga è di 38 dB (A), da misurare nell'alloggio del più vicino (o compromesso) recettore fatto salvo per valori superiori l'applicazione del criterio del valore limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97.;
4. la deroga sarà consentita sino alle ore 23,15 con eccezione per il sabato e i prefestivi per i quali è consentita la deroga sino alle 23,45;
5. non potranno essere concesse deroghe nello stesso luogo per più di 2 giorni consecutivi, 4 giorni al mese, 28 giorni all'anno. Nel caso di due o più strutture site in zone tra loro confinanti o che comunque possono produrre effetti sonori che interessino lo stesso recettore, l'entità massima di deroghe concesse dovrà essere ripartita fra le stesse strutture;
6. in caso di accertato ripetuto superamento dei limiti nel corso di uno spettacolo in deroga avvenuti nell'arco di 12 mesi, (anche in strutture diverse) non verranno rilasciate autorizzazioni in deroga per spettacoli temporanei per il successivo mese all'organizzatore (anche in altre strutture) e se nella stessa struttura viene accertato il



superamento dei limiti in deroga per più di 3 volte nell'arco di 12 mesi, si intende revocata la possibilità di usufruire di ulteriori deroghe per i 12 mesi successivi nella stessa struttura per qualsiasi organizzatore. Si considerano ai fini dell'applicazione della presente disposizione anche i superamenti avvenuti in spettacoli per quali non sia stata richiesta la deroga.

7. dovrà essere versata all'atto del rilascio della autorizzazione una somma destinata al rimborso delle spese sostenute dalle istituzioni per l'effettuazione dei controlli. Per la definizione dei metodi di misurazione e la determinazione delle spese per i controlli, si rimanda a quanto stabilito al punto 5 del presente documento;
8. per strutture per le quali venissero presentati al comune e realizzati entro luglio 1999 piani di risanamento acustico potrà essere consentito in deroga, nell'ambito delle disponibilità di cui al precedente punto 5, di mantenere i livelli di immissione attuali, risultanti da rilevamenti già effettuati, anche eccedenti i limiti indicati.

Il superamento dei limiti inoltre avrà quale inevitabile conseguenza l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. UTILIZZO IMPROPRIO DI IMPIANTI SPORTIVI O SIMILI E SPAZI APERTI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO. DEROGHE AI LIMITI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI

Sono sempre più frequenti le richieste di autorizzazione per spettacoli temporanei su strutture o aree normalmente destinate ad altro uso. I casi più frequenti fanno riferimento alla richiesta di utilizzo di impianti sportivi, anche in considerazione della capienza degli stessi che consentono di organizzare spettacoli con grande affluenza di pubblico. L'organizzazione di spettacoli temporanei in questi luoghi ha come possibile conseguenza il superamento dei limiti di rumore previsti per la zona di appartenenza.

Di conseguenza l'organizzatore di questi spettacoli (anche il Comune di Milano stesso) dovrà chiedere un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti nella zona.

Occorre pertanto regolamentare le modalità di concessione delle deroghe stabilendo:

- limiti massimi raggiungibili,
- orari,
- disponibilità annua di utilizzo della struttura in deroga ai limiti previsti,
- controlli.

Limiti massimi raggiungibili durante lo spettacolo e la mezzora successiva la conclusione dello spettacolo durante il deflusso del pubblico: il livello sonoro massimo di immissione raggiungibile in corrispondenza delle facciate dell'alloggio del più vicino (o più compromesso) recettore non può superare i 83 dB (A) se la manifestazione è organizzata in spazi aperti.

Questa regola trova un'eccezione per gli spettacoli organizzati nello stadio Meazza e nell'Arena Civica ove il livello sonoro massimo di immissione raggiungibile in corrispondenza delle facciate dell'alloggio del più vicino (o più compromesso) recettore non può superare i 78 dB (A), aumentabili sino a 80 dB(A) in relazione ad eventuali significativi contenimenti della durata o del livello di immissione delle prove rispetto



alla disponibilità prevista. Lo stesso limite di 78dB(A) non può essere superato per le manifestazioni organizzate presso la Cascina Montùc, il Castello Sforzesco ed il Vigorelli. Per gli spettacoli organizzati in ambienti confinati quali il Palalido ed il Palavobis il livello sonoro massimo raggiungibile in corrispondenza delle facciate dell'alloggio del più vicino (o più compromesso) recettore non può superare i 72 dB(A).

Limiti massimi raggiungibili durante le prove e durante lo spettacolo di supporto: il livello sonoro massimo di immissione raggiungibile in corrispondenza delle facciate dell'alloggio del più vicino (o più compromesso) recettore non può superare in nessuna fase della prova i 72 dB(A), tranne che per un periodo massimo complessivo di quindici minuti durante i quali comunque non può essere superato il livello massimo di 78 dB(A) con tempi di misurazione di due minuti.

Questa regola trova un'eccezione per le prove organizzate nello stadio Meazza e nell'Arena Civica ove il livello sonoro massimo di immissione raggiungibile in corrispondenza delle facciate dell'alloggio del più vicino (o più compromesso) recettore non può superare i 75 dB (A).

Orario di svolgimento delle prove: le prove dovranno svolgersi, nell'ambito delle disponibilità accordate, nella fascia oraria compresa dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Orari degli spettacoli:

- nelle giornate infrasettimanali gli spettacoli autorizzati in deroga non possono protrarsi oltre le ore 23.30;
- nelle giornate prefestive, ed in genere il sabato, gli spettacoli autorizzati in deroga non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
- Le manifestazioni autorizzate in deroga nell'Ottagono della Galleria non potranno avere inizio prima delle ore 19.30.

Disponibilità annua di utenze delle strutture:

la determinazione della disponibilità annua per spettacoli temporanei delle strutture e delle aree interessate, deve tenere conto delle specifiche peculiarità delle stesse così come della loro abituale destinazione, distanza dalle abitazioni, densità della popolazione residente interessata, ma soprattutto in considerazione della diversa affluenza e del maggiore o minore uso proprio delle strutture.

Inoltre anche al fine di garantire al massimo la tutela della salute e della quiete dei cittadini, in considerazione anche del fatto che gli spettacoli nello stadio richiedono fasi preliminari di prova, che a volte iniziano alcuni giorni prima della data stabilita per lo svolgimento degli stessi, si ritiene più corretto per lo Stadio Meazza stabilire il quorum annuo di utilizzo delle singole strutture in termini di ore annue, anziché di giorni, come è stata invece determinata per le altre.



La disponibilità annua, comprensiva delle prove, per le strutture di seguito elencate è la seguente:

Stadio Meazza	30 h e comunque per non più di 3 manifestazioni annue e non più di 10 ore a manifestazione
Arena	12 giorni
Palalido	15 giorni
Piazza Duomo	12 giorni
Palavobis	21 giorni
Cascina Monluè	10 giorni
Castello Sforzesco	12 giorni
Vigorelli	10 giorni
Acquatica	10 giorni
Arco della Pace	15 giorni
Ottagono in galleria	3 giorni

In ogni caso non potranno essere previste per le singole strutture deroghe per più di tre giorni ogni 10 giorni. Il quorum annuo o mensile non comprende anche le autorizzazioni in deroga concesse per l'utilizzo della struttura durante lo svolgimento di spettacoli o manifestazioni stagionali ed i superamenti avvenuti in spettacoli per i quali non sia stata richiesta la deroga.

Per altre strutture o per altre aree non comprese in quelle sopra elencate si applicano le medesime norme del presente paragrafo o comunque non potranno essere concesse più di cinque autorizzazioni in deroga annue per singolo luogo o impianto. Diverse decisioni in merito dovranno essere assunte in sede di integrazione o modifica del presente documento.

Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di rilasciare ulteriori specifiche deroghe per consentire lo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da privati di riconosciuto interesse per la cittadinanza.

Controlli: dovrà essere versata all'atto del rilascio della autorizzazione in deroga una somma destinata al rimborso delle spese sostenute dalle istituzioni per l'effettuazione dei controlli. Per la definizione dei metodi di misurazione e la determinazione delle spese per i controlli, si rimanda a quanto stabilito al punto 5 del presente documento.

La precedente regolamentazione esula e non si applica agli spettacoli organizzati negli stessi luoghi quando non vengono superati i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente: l'organizzatore farà presente nella domanda di rispettare i limiti previsti dalla legge e non chiederà una autorizzazione in deroga.

4. MANIFESTAZIONI STAGIONALI

Si intende per manifestazione stagionale quella attività che si svolge in apposite strutture o su particolari aree per un periodo superiore ai tre giorni.

Per queste manifestazioni non possono essere previste deroghe ai limiti di rumore attribuibili alla specifica sorgente e rilevati in corrispondenza della facciata dell'alloggio più vicino (o compromesso).



Per spettacoli temporanei che si svolgono all'interno di una manifestazione stagionale, valgono le disposizioni del precedente paragrafo con il limite massimo comunque di uno spettacolo per manifestazione salvo che per manifestazioni con durata superiore alle due settimane per le quali è possibile la concessione di un'autorizzazione in deroga una volta ogni 7 giorni.

Se nel corso dello svolgimento di una manifestazione stagionale, anche con durata inferiore ai 15 giorni, il Settore T.T.V. dovesse rilevare l'impossibilità di una corretta gestione dei problemi viabilistici potrà proporre al Settore Commercio la revoca o la sospensione dall'autorizzazione alla manifestazione.

5. CONTROLLI: METODI DI MISURAZIONE E SPESE PER GLI INTERVENTI DI CONTROLLO

I metodi di misurazione sono indicati nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente documento, e avranno efficacia sino all'adozione di specifiche norme in materia.

Le spese per i controlli dovranno fare carico al titolare della autorizzazione in deroga e la corrispondente somma prevista dovrà essere versata al momento del rilascio della stessa.

E' previsto il pagamento della somma di lire 600 000.= al giorno, rivalutabili ogni anno secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT.

Il provvedimento di deroga dovrà indicare i punti in cui verranno effettuati i controlli, quali risultanti nel parere preventivo rilasciato dalla ASL, la quale potrà sempre disporre l'effettuazione dei controlli ritenuti opportuni e necessari.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di provvedere alla effettuazione di autonomi controlli nel caso in cui l'ASL non li ritenga opportuni e necessari.

Copia della documentazione del rilievo dovrà essere fatta pervenire al richiedente e nel caso di non effettuazione del controllo dovrà essere restituita la somma versata.

6. SANZIONI

Le sanzioni vengono contestate per la violazione dei limiti previsti dalle normative vigenti e dai provvedimenti di deroga. In caso di violazione il conduttore dell'impianto fonico, preventivamente informato dei limiti esistenti, salva ed impregiudicata l'eventuale sanzione penale, è punito con la sanzione amministrativa in solido con l'organizzatore.

Alle sanzioni previste dalla normativa vigente si aggiungono le seguenti sanzioni accessorie:

1. al ripetersi nell'arco di 12 mesi della violazione all'interno di strutture normalmente utilizzate per lo svolgimento di attività musicali e di prosa (anche diverse) non verranno rilasciate autorizzazioni in deroga per spettacoli temporanei per il successivo mese all'organizzazione (anche in altra struttura) e se nella stessa



- struttura viene accertato il superamento dei limiti in deroga per più di 2 volte nell'arco di 12 mesi si intende revocata la possibilità di usufruire di ulteriori deroghe per i 12 mesi successivi nella stessa struttura per qualsiasi organizzatore. Si considerano ai fini dell'applicazione della presente disposizione anche i superamenti avvenuti in spettacoli per i quali non sia stata richiesta la deroga;
2. al ripetersi del superamento dei limiti durante lo svolgimento di spettacoli temporanei (anche durante le prove) organizzati in impianti impropri (anche diversi) allo stesso organizzatore non verranno concesse autorizzazioni in deroga per i successivi 6 mesi per ogni giorno nel quale si sia accertato il superamento dei limiti. Si considerano ai fini dell'applicazione della presente disposizione anche i superamenti avvenuti in spettacoli per i quali non sia stata richiesta la deroga;
 3. nel caso di superamento dei limiti in manifestazioni stagionali (manifestazioni temporanee con durata superiore a 3 giorni) si sospenderà la licenza sino a quando il titolare di autorizzazione non abbia dichiarato, sotto la sua responsabilità, l'adozione di idonei accorgimenti. Nel caso di ulteriore superamenti, dopo la dichiarazione di aver adottato gli appositi accorgimenti, si procederà alla revoca della licenza. Le spese degli ulteriori controlli sono a carico degli organizzatori.

7. PROCEDURE

Nella richiesta di rilascio della licenza per uno spettacolo temporaneo l'organizzatore deve, sotto la propria responsabilità, dichiarare che nel corso dello spettacolo vengono rispettati i limiti previsti ed in caso contrario deve fare richiesta di deroga.

La richiesta di deroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per lo spettacolo, secondo il modello allegato (all. 2), parte integrante del presente documento.

Se la deroga non viene richiesta si intende che non verranno superati i livelli di rumore previsti dalle norme vigenti in materia.

Fatte salve le applicazioni delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'eventuale superamento dei limiti, causato da attività oggetto del presente documento, verrà decurtato dalla disponibilità annua della struttura.

In questo caso la domanda, da presentare comunque almeno 15 giorni prima dello spettacolo, salvo cause non imputabili all'organizzatore, dovrà contenere dichiarazione esplicita che non verranno superati i limiti di legge.

Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di accettare domande anche al di fuori di tali termini per manifestazioni di riconosciuto interesse per la cittadinanza.

Il Settore Ambiente informerà gli organi tecnici che potranno proporre eventuali prescrizioni e che potranno effettuare verifiche e controlli. Nel caso in cui vengano accertate violazioni si provvederà ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente e/o del presente documento.

15/01/98
P. P. 200/00/05/04
15/01/98
Modalità di verifica del rispetto dei limiti in deroga

1- Individuazione dei punti di misura

In base alla documentazione prodotta dal richiedente la deroga, che comprenderà almeno una planimetria della zona in cui è insediata l'area interessata dalla manifestazione in scala 1:2000, con gli edifici quotati in altezza, una descrizione dell'impianto fonoproduttore ed il suo posizionamento nell'area, verranno determinate a cura dell'organo di controllo una o più posizioni per la verifica del rispetto dei limiti.

2- Tempo di misura

Spettacolo la misura verrà protratta per il periodo concesso in deroga più 30 minuti successivi al termine dello spettacolo.

3- Parametri rilevati

Verrà calcolato il livello equivalente A per la durata della misura.

4- Strumentazione e tecniche di misura

Per le misurazioni dovranno essere impiegati strumenti rispondenti ai requisiti richiesti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Non dovranno essere considerati i fattori correttivi K_1 di cui al punto 15 dell'allegato A al DM citato.

5- Rispetto dei limiti

Si intendono rispettati i limiti quando il livello equivalente misurato è inferiore od uguale al limite concesso in deroga.

6- Rapporto di misura

Il rapporto con i risultati delle misure verrà redatto secondo le indicazioni dettate dal sopracitato Decreto.

Proced. _____
 Data _____

Manifestazione _____

 Luogo _____

**Al Sindaco del Comune di Milano
 Settore Funzionale Commercio**

Richiesta di Autorizzazione in deroga al D.P.C.M. del 14/11/1997

La manifestazione si terrà nei seguenti giorni e orari:

data	orario
_____	_____
_____	_____

Dati del Proprietario e conduttore dell'immobile.

Nome _____	Cognome _____	Società _____
residente in _____	via _____	Tel _____

Dati del Richiedente.

Nome _____	Cognome _____	Società _____
residente in _____	via _____	Tel _____

Dati del Responsabile del procedimento: (inviare nel caso di candidatura con il richiedente)

Nome _____	Cognome _____	Società _____
residente in _____	via _____	Tel _____

Dati del Conduttore dell'impianto di fonoriproduzione.

Nome _____	Cognome _____	Società _____
residente in _____	via _____	Tel _____

1) Dichiaro con l'allestimento di cui si chiede deroga è per posizione delle attrezzature, orientamento, tipologia, e analogo al fine della determinazione dell'impatto acustico all'allestimento di cui deroga Prog. _____ del _____

Firma del richiedente _____

Barrare solo nel caso di allestimento che determina nuovo tipo di impatto acustico
 Si allega relazione tecnica sintetica a firma di tecnico abilitato con planimetro in scala 1:2000 dell'area della manifestazione con indicazioni dell'ubicazione degli edifici circostanti.